



Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco

Cremona, Bonemerse, Castelveverde, Gerre de Caprioli, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo

Oggetto:

Segnalazione pernottamento temporaneo ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del PLIS del Po e del Morbasco.

Ai Comuni di:

- ★ **Gerre de' Caprioli**
info@comune.gerredecaprioli.cr.it
- ★ **Pieve d'Olmi**
info@comune.pievedolmi.cr.it
- ★ **San Daniele Po**
segreteria@comune.sandanielepo.cr.it
- ★ **Spinadesco**
segreteria@comune.spinadesco.cr.it
- ★ **Stagno Lombardo**
protocollo@comune.stagnolombardo.cr.it
- ★ **Cremona**
areavasta@comune.cremona.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ via _____
identificato a mezzo _____ n. _____,
cell _____ e-mail _____
PEC (se disponibile) _____

ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento del Parco Locale di interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco,

SEGNALA

che la notte/le notti del _____ posizionerà tende o altre strutture atte al Campeggio, nel rispetto della normative di settore sulle spiagge lungo il fiume Po, in area di competenza del Comune di _____ per effettuazione di attività sportive connesse al fiume. In caso di permanenza superiore ad una notte, dichiara di impegnarsi a provvedere al pagamento della corrispondente somma, da comunicarsi ai sensi del citato art. 15 del Regolamento.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza dei contenuti dell'art. 16 del Regolamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco e si impegna pertanto a non abbandonare rifiuti o altro materiale prodotto, presso le aree di pernottamento.

Luogo _____ Data _____

Firma del dichiarante



Estratto dal Regolamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco

Art.11 Tutela dal pericolo di incendi

È vietata l'accensione di fuochi di ogni tipo, gettare a terra mozziconi di sigaretta, fiammiferi, petardi, "lanterne volanti" e qualunque altra cosa che possa generale rischio di incendi.

È vietato introdurre generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas, batterie per autovetture e similari; questo divieto non si applica nelle aree autorizzate dall'Ente gestore e nelle pertinenze dei privati.

Si richiama inoltre quanto previsto dalla D.g.r. 29 dicembre 2016 - n. X/6093 "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (Legge n. 353/2000)".

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 15 Campeggio

La pratica del campeggio, il posizionamento di tende o qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea non è consentito al di fuori delle aree appositamente destinate ed attrezzate, ivi comprese le zone degli spiaggi lungo il fiume. L'Ente gestore può concedere speciali deroghe in occasione di particolari situazioni connesse a manifestazioni pubbliche; la suddetta deroga deve essere richiesta all'Ente gestore almeno 45 giorni prima dell'evento in programma.

Per l'effettuazione di attività sportive direttamente connesse con il fiume, chi intende posizionare tende o altre strutture atte al campeggio nel rispetto della normativa di settore, per una permanenza di una notte deve segnalare la propria presenza al Comune competente per territorio; ove la permanenza sia superiore ad una notte, il Comune ospitante prevederà il pagamento di una somma la cui entità verrà definita e preventivamente comunicata, così come la prassi relativa alla riscossione. La ricevuta della segnalazione e dell'eventuale pagamento dovrà essere esibita al personale abilitato in caso di controlli.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600.

Art. 16 Raccolta di rifiuti

I fruitori del PLIS devono utilizzare gli appositi contenitori porta rifiuti presenti nelle piazzole attrezzate. È vietato l'abbandono dei rifiuti comunque prodotti.

Nelle aree non attrezzate e non dotate di cestini in quanto in esse è privilegiata la fruizione di tipo naturalistico-ambientale, i rifiuti eventualmente prodotti devono essere direttamente recuperati dai fruitori del Parco che avranno cura di conferirli successivamente nei punti di raccolta differenziata.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.